

COMUNE DI PANTELLERIA

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E DELLA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione dei sottoelencati impianti sportivi e ricreativi di proprietà del Comune:

- Stadio Comunale "Andrea Gentile" ed eventuali altri impianti;

fatte salve ulteriori verifiche da eseguirsi in sede di verbale di consegna degli immobili di che trattasi.

ART. 2

L'uso e la gestione dei prefati impianti sportivi e degli eventuali che potranno essere realizzati possono essere affidati in concessione, per un massimo di anni tre non rinnovabili previa deliberazione della Giunta Comunale che, in esecuzione del presente regolamento e nell'osservanza delle sottoelencate disposizioni, approverà lo schema di avviso pubblico e fisserà il canone annuo minimo.

ART. 3

L'uso e la gestione degli impianti sportivi, attrezzature ricreative etc. potranno essere affidati in concessione, congiuntamente o separatamente, a Cooperative di servizi e/o Società di servizi, regolarmente costituite ed iscritte presso il competente Tribunale oppure a Società Sportive regolarmente iscritte presso il C.O.N.I. e le varie Federazioni Sportive, nonché presso la competente Camera di Commercio, Associazioni sportive legalmente costituite ed a Enti di promozione sportiva che dimostrino documentalmente di aver già espletato servizi similari.

ART. 4

L'affidamento sarà formalizzato mediante apposita convenzione il cui schema, unitamente allo schema di avviso pubblico, sarà approvato dalla Giunta Comunale, nella puntuale osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 5

Il concessionario dovrà privilegiare l'uso pubblico dei predetti impianti, assicurando, nel rispetto delle varie esigenze e priorità che saranno concordate annualmente con la Giunta

x6

Comunale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare, l'uso degli impianti stessi da parte delle varie associazioni operanti nel territorio del Comune di Pantelleria.

ART. 6

La concessione avrà la durata massima di anni tre, decorrenti dalla data della stipula della convenzione, previa redazione del verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature e degli immobili.

La concessione non sarà rinnovabile ~~per~~ per cui ogni eventuale ed ulteriore proroga dovrà essere disposta con formale deliberazione della Giunta Comunale.

L'eventuale deliberazione di proroga non potrà prevedere un periodo superiore ad altri mesi (sei).

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il primo anno viene considerato come periodo di prova, per cui le parti hanno la facoltà di rinunciare alla continuazione del rapporto per giustificati motivi, con preavviso da notificare al massimo entro tre mesi dalla scadenza dell'anno, a mezzo di raccomandata A.R.

ART. 7

Il concessionario è responsabile della buona e perfetta conservazione dei beni immobili e mobili risultanti dal verbale di consegna. Alla risoluzione del rapporto, i beni stessi, immobili ed attrezzature, dovranno essere restituiti in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto e proprio da parte degli utenti.

ART. 8

Oltre all'osservanza di tutte le norme di cui al presente regolamento, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge o di regolamento in materia vigenti e che comunque possano essere emanati nel corso della durata della concessione.

ART. 9

Il concessionario si obbliga a gestire gli impianti e le attrezzature in genere per le attività ricreative di tutti i cittadini.

ART. 10

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative a:
a) al funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi. A tal riguardo, il concessionario si impegna a fornire tutto il personale necessario in modo da garantire la perfetta efficienza degli impianti, assicurando la pulizia dei locali.

b) alla ordinaria manutenzione, intendendo per essa tutte quelle operazioni necessarie a mantenere gli impianti, gli arredi, le attrezzature e le strutture in condizioni di efficienza;

86
...ista che alla promozione dei corsi di addestramento e di tutte quelle iniziative tendenti ad incrementare l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi e ricreativi.

ART. 10

ART. 11

Se durante il periodo di concessione verranno da parte del Comune concesso tutte le spese inerenti all'attività verranno rivate di comune accordo.

a) le spese per la straordinaria manutenzione intendendosi per tale il complesso degli interventi per la sostituzione o la riparazione di parti di impianti o per il ripristino delle strutture dell'impianto medesimo, quando la necessità di intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza da parte del concessionario o di pubblicità non Le sostituzioni di parti delle strutture determinate da deterioramento o per causa di forza maggiore, anche se coperte da polizza assicurativa dovranno essere eseguite direttamente dal Comune di Pantelleria e causati da struttura pubblicitaria.

b) le spese relative all'eventuale adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, sollevando il concessionario da qualsiasi responsabilità civile derivante eventualmente da deficienze o mancata modifica o per la messa a norma di leggendo degli impianti tecnici contro rischi diversi, tutti e/o trasporto dei rifiuti solidi urbani persone.

ART. 12

Il concessionario si impegna a concedere l'utilizzazione a titolo gratuito al Comune di Pantelleria degli impianti sportivi e per attività ricreative per manifestazioni ed altre esigenze con le modalità da concordare di volta in volta, mediante preavviso di almeno 10 giorni rispetto al periodo previsto.

Gli accordi saranno presi di volta in volta tra il legale rappresentante della concessionaria ed il Sindaco o suo delegato del Comune concedente il possesso materiale e legale al Comune proprietario (di ogni opera al patrimonio del Comune di Pantelleria).

ART. 13

Nel caso di utilizzazione degli impianti per esigenze o manifestazioni del Comune, i rischi di responsabilità civile verso terzi dovranno essere coperti da polizza assicurativa del Comune. Il Comune non cederà, affittare a terzi tutti o in parte gli impianti affidati in gestione garantendo la piena disponibilità e libertà di ogni visita di ART. 14 ed ipotesi.

Attese le finalità di pubblico interesse delle strutture e degli impianti, particolare priorità dovrà essere assicurata da parte del concessionario alle richieste di utilizzazione degli impianti da parte delle associazioni e organizzazioni sportive e varie presenti nel territorio, nonché da parte delle scuole di ogni ordine e grado.

Vedi Tariffario.

ART. 15

Gli impianti sono concessi in gestione nelle condizioni di fatto in cui si trovano al momento della stipulazione della

revista convenzione.

ART. 16

Se durante il periodo di concessione verranno da parte del Comune realizzati nuovi impianti e/o migliorie, le condizioni contrattuali verranno riviste di comune accordo.

ART. 17

L'eventuale pubblicità a mezzo di cartelloni e/o striscioni verrà regolata con apposite disposizioni da parte del Comune di Pantelleria. La sistemazione negli impianti di strumenti pubblicitari non dovrà recare pregiudizio alcuno al normale svolgimento delle attività sportive.

Il Comune di Pantelleria è il solo responsabile per i danni arrecati a persone o cose e causati da strutture pubblicitarie.

ART. 18

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese ad assicurare convenientemente gli impianti contro rischi diversi, urti e/o danneggiamenti e per danni a cose e/o persone.

ART. 19

Il concessionario si impegna per ogni variante ai locali, agli impianti ed alle attrezzature a chiedere il preventivo consenso scritto al Comune di Pantelleria.

ART. 20

Il concessionario si impegna a trasferire, alla scadenza della concessione, il possesso materiale e legale al Comune proprietario (di ogni opera al patrimonio del Comune di Pantelleria).

ART. 21

Il concessionario si impegna per tutta la durata della concessione a non cedere, affittare a terzi tutti o in parte gli impianti affidati in gestione garantendone la piena disponibilità e libertà da ogni vincolo di servitù od ipoteca.

ART. 22

Il Comune di Pantelleria si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, a mezzo di propri rappresentanti, gli impianti e/o le attrezzature e registri contabili alla società concessionaria.

ART. 23

Il Comune di Pantelleria potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti

86
dal presente regolamento e della convenzione;
b) inadempimento grave del servizio;
c) caso di subappalto a terzi.

ART. 24

Il concessionario elegge il proprio domicilio fiscale presso la propria sede legale.-

ART. 25

In caso di vertenze che dovessero insorgere tra le parti del presente contratto quale che sia la natura tecnica, amministrativa e giuridica viene considerato come Foro competente quello sotto la cui giurisdizione rientra il Comune di Pantelleria.

ART. 26

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in modo particolare alle disposizioni del codice civile.

ART. 27

Il contratto di concessione della gestione degli impianti sportivi potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune accordo.

ART. 28

Il canone annuo minimo di concessione sarà stabilito dalla Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare. Il canone risultante dopo l'espletamento delle procedure di affidamento sarà pagabile da parte del concessionario in due rate semestrali anticipate. Detto canone sarà aggiornato annualmente in misura percentuale uguale a quella derivante dalla variazione dell'indice del costo della vita per impiegati ed operai così come previsto dalla G.U.

Esso decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale verrà notificata al concessionario con raccomandata A/R detta variazione.

ART. 29

Le spese e tutti gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della convenzione sono a completo carico della ditta appaltatrice. La stessa ditta, in caso di aggiudicazione, dovrà prestare idonea cauzione, il cui importo è fissato dalla Giunta Comunale in relazione al canone, nonché tutta la documentazione prevista per la lotta contro la criminalità mafiosa.

ART. 30

I prezzi per l'uso degli impianti di che trattasi dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale e, comunque, fissati dalla Giunta Comunale.